

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Tax credit ristrutturazione strutture ricettive: reso noto il codice tributo per la compensazione**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, **l'art. 10 del DL 83/2014 ha introdotto**, nel panorama fiscale nazionale, **un credito d'imposta a favore delle strutture ricettive**. In particolare, **l'agevolazione** di cui trattasi è **riconosciuta alle imprese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012 ed è relativa alle spese sostenute negli anni 2014, 2015 e 2016**; il credito d'imposta è **pari al 30% dei costi agevolabili**, riconosciuti fino ad un massimo di 666.667 euro (il credito d'imposta massimo è, quindi, pari a 200.000 euro). Per espressa previsione normativa, **la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso all'1.6.2014** (2014, per i soggetti "solari") **è utilizzabile non prima dell'1.1.2015**. Tuttavia, soltanto recentemente **l'Agenzia delle Entrate** (R.M. del 20.01.2016 n. 5) ha istituito il **codice tributo "6850"**, denominato **"Credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere - DM 7 maggio 2015"**, **con cui è possibile utilizzare in compensazione il credito d'imposta** di cui trattasi. In sede di **compilazione del modello F24**: i) **il codice va esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate** nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; ii) **il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA"**.

### **Premessa**

**L'art. 10 del DL 83/2014 riconosce alle imprese alberghiere, per il 2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute (fino a 200.000,00 euro) relativo agli**

**interventi di ristrutturazione agevolati**, le cui modalità operative **sono state regolamentate dal decreto attuativo 7.5.2015, pubblicato sulla G.U. 17.6.2015.**

#### **Contenuto del decreto 07.05.2015**

|  |
|--|
| Tipologie di strutture alberghiere ammesse   |
| Tipologie di interventi agevolabili, nell'ambito di quelli previsti dalla norma agevolativa  |
| Soglie massime di spesa ammissibile per ciascuna voce di spesa sostenuta   |
| Criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute  |
| Procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta  |
| Procedura per il riconoscimento ed utilizzo del credito d'imposta  |
| Modalità di recupero dell'agevolazione in caso di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 6 del dl 40/2010 |
| Modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa   |

#### **L'agevolazione in sintesi: soggetti beneficiari**

**Possono beneficiare dell'agevolazione**, ai sensi dell'art. 10, co. 1, del DL 83/2014, "**le imprese alberghiere esistenti all'1.1.2012**".

Ai fini della verifica dell'esistenza di un'impresa alberghiera alla data del 1° gennaio 2012, **occorre che la partita IVA di detta impresa sia esistente al 1° gennaio 2012.**

Secondo quanto precisato **dal citato decreto attuativo per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al pubblico**, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, **in camere situate in uno o più edifici. Peraltro, per accedere a tale agevolazione la struttura deve essere composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti.**

**Sono strutture alberghiere**, ai fini della fruizione del credito d'imposta in argomento, **le seguenti strutture ricettizie:**

| <b>Tipologia struttura</b> | <b>Definizione</b>   |
|----------------------------|--|
| <b>Alberghi</b>            | Gli alberghi sono <b>esercizi ricettivi aperti al pubblico</b> , a gestione unitaria, <b>che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori</b> (quali ristorante, prima colazione, ecc.) <b>in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili</b> (art. 9 co. 2 del codice del turismo). |
| <b>Villaggi albergo</b>    | I <b>villaggi albergo sono gli esercizi</b> dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, <b>caratterizzati dalla</b>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <b>centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso</b> e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela (art. 9 co. 4 del codice del turismo).  |
| <b>Residence turistico-alberghieri</b> | <b>Le residenze turistico-alberghiere</b> (o alberghi residenziali) <b>sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria</b> , ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, <b>che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali</b> , dotate di servizio autonomo di cucina (art. 9 co. 5 del codice del turismo). |

### Osserva

Con riferimento alla nozione di "struttura alberghiera", è bene ricordare che:

- possono beneficiare del credito d'imposta anche **quelle strutture alberghiere individuate dalla specifica normativa regionale**, purché effettivamente operanti come tali e non ricettive in senso generale;
- **non possono partecipare al riconoscimento dell'agevolazione:**
  - ✓ i campeggi;
  - ✓ le aree di sosta;
  - ✓ i parchi vacanza;
  - ✓ i bed & breakfast;
  - ✓ gli affittacamere per brevi soggiorni;

### L'agevolazione in sintesi: oggetto dell'agevolazione

Secondo quanto ribadito nel contesto del citato decreto, il credito spetta per gli "interventi di maggiore rilevanza" con riferimento alle seguenti spese:

#### **Interventi di ristrutturazione che possono beneficiare del bonus**

Spese di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 ossia:

- di **manutenzione straordinaria**;
- di **restauro e risanamento conservativo**
- di **ristrutturazione edilizia**.

#### **Spese di incremento dell'efficienza energetica.**

Spese per l'**eliminazione delle barriere architettoniche** ex Legge n. 13/89 e DM n. 236/89, tenendo conto anche "dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità".

Spese per "ulteriori interventi", comprese quelle **sostenute per l'acquisto di mobili e di componenti d'arredo purché gli stessi:**

- siano destinati **esclusivamente all'arredo degli immobili oggetto dei predetti interventi**;
- non siano **ceduti a terzi né destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa** "prima del secondo periodo d'imposta successivo

La quota destinata a tali interventi **non può essere superiore al 10% delle risorse stanziare ai fini della concessione del bonus, pari a € 20 milioni per il 2015 e a € 50 milioni per gli anni dal 2016 al 2019.**

#### Osserva

È, altresì, necessario che **l'ammontare della spesa che danno diritto al credito risulti da apposita attestazione rilasciata da parte del:**

- **Presidente del Collegio sindacale**;
- **Revisore legale iscritto** nel relativo Registro;
- **professionista iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti** ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei Consulenti del lavoro;
- **Responsabile del CAF.**



In merito a tale agevolazione, **la legge di stabilità 2016** (art. 1 comma 320 della L. 208/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016) ha **esteso il credito d'imposta anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva**, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 11 del DL 112/2008.

#### Osserva

**Saranno, quindi, stabilite le disposizioni applicative**, con particolare riferimento a:

- le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
- le tipologie di interventi ammessi al beneficio;
- le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande;
- le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
- le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

#### **Determinazione dell'agevolazione**

Il credito d'imposta **è relativo alle spese sostenute negli anni 2014, 2015 e 2016 ed è pari al 30% dei costi agevolabili, riconosciuti fino ad un massimo di 666.667 euro** (il credito d'imposta massimo è, quindi, pari a 200.000 euro).

## Osserva

Il credito d'imposta è **ricosciuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 83/2014 (1.6.2014) e per i due successivi (art. 10 co. 1 del DL 83/2014)**. Pertanto, **con riferimento ai soggetti "solari", il credito d'imposta spetta per il 2014, 2015 e 2016.**

Il credito d'imposta deve essere:

- **ripartito in tre quote annuali di pari importo;**
- **utilizzato esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il **modello F24** attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (pena lo scarto dell'operazione di versamento).

Per espressa previsione normativa, **la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso all'1.6.2014 (2014, per i soggetti "solari") è utilizzabile non prima dell'1.1.2015.** Tuttavia soltanto recentemente, **l'Agenzia delle Entrate** (R.M. del 20.01.2016 n. 5) ha istituito il **codice tributo "6850"**, denominato *"Credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere - DM 7 maggio 2015"*, **con cui è possibile utilizzare in compensazione il tax credit per la ristrutturazione degli alberghi.**

| <b>Codice tributo</b> | <b>Descrizione</b>   |
|-----------------------|--|
| <b>6850</b>           | <b>Credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere - DM 7 maggio 2015"</b> |

In particolare, in sede di compilazione del modello F24, occorre tenere bene in mente che:

- **il suddetto codice tributo va esposto nella sezione "Erario"** in corrispondenza delle somme indicate nella **colonna "importi a credito compensati"** ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, **nella colonna "importi a debito versati";**
- **il campo "anno di riferimento"** è valorizzato **con l'anno di sostenimento della spesa**, nel formato "AAAA".

### **Procedura per il riconoscimento del credito d'imposta spese 2015**

Il **soggetto che intende usufruire dell'agevolazione deve presentare**, in via telematica, una **specificata domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, le cui modalità telematiche **sono state definite dal Ministero dei beni e delle attività culturali** (e che nel prosieguo verranno meglio esaminate). In particolare, l'istanza per accedere all'agevolazione relativa **ai costi 2015 deve essere presentata:**

- **in forma telematica**, assieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, **tramite il Portale dei Procedimenti** (<https://procedimenti.beniculturali.gov.it>);
- nel rispetto delle seguenti scadenze e procedure

| <b>Tabella riassuntiva crono-programma 2016 (spese sostenute nel 2015)</b>   |  |
|--|--|
| <p><b>Dalle ore 10:00 dell'11</b><br/> <b>Gennaio 2016 fino alle</b><br/> <b>ore 16:00 del 29</b> →<br/> <b>Gennaio 2016</b> →</p> | <p><b>Registrazione del legale rappresentante</b> (se non effettuata in precedenza).</p> <p>Inserimento <b>dati per la produzione dell'istanza.</b></p> <p>→ <b>Produzione dell'istanza e relativa attestazione</b> dell'effettività delle spese sostenute.</p> <p>→ <b>Caricamento sul Portale dei Procedimenti dell'istanza</b> e relativa attestazione dell'effettività delle spese sostenute, entrambe firmate digitalmente.</p> |
| <p><b>Dalle ore 10:00 dell'1</b><br/> <b>Febbraio 2016 alle ore</b><br/> <b>16:00 del 5 Febbraio</b><br/> <b>2016</b></p>          | <p><b>Invio telematico della domanda</b> corredata <b>dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute.</b></p>  |

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**